

LETTERA DI ADESIONE AL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON CONSEL**PREMESSO CHE**

La legge 107/2015 prevede la realizzazione obbligatoria di percorsi di alternanza Scuola-Lavoro, per un numero definito di ore (400 per gli istituti tecnici-professionali e di 200 per i licei);
premessi che ELIS ha, in questo settore, una esperienza pluriennale di integrazione di percorsi formativi e fabbisogni aziendali;

con la presente, si rende manifesto l'intento della scuola Istituto di istruzione secondaria superiore Piera Cillario Ferrero, sede a Alba, in Via C. Balbo 8, di collaborare con il CONSEL, per tutto l'iter del progetto di Alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Gruppo CAMPARI e sottoscrivere la relativa convenzione.

Riferimenti ISTITUTO

Denominazione istituto: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Piera Cillario Ferrero

Sede: Via C. Balbo N°8 CAP 12051 Città Alba PROVINCIA (CN)

Telefono/i: 0173/441944

Numero di studenti in totale: 1102 iscritti – 1090 frequentanti

Numero allievi IV anno: 184

Specializzazioni attive: indirizzi: commerciale, turistico, socio sanitario, arte bianca, chimico-biologico, produzioni artigianali

Sito internet della scuola (se esistente): <http://www.iisscillariof.it/>**Riferimenti del Dirigente Scolastico**

Nome e Cognome: Paola Boggetto

Cellulare: 0171/441944

E-mail: paolaboggetto@iillarioferrero.it**Riferimenti docente Alternanza scuola-lavoro**

Nome e Cognome: Adriano Paula Sabina – Adelio Colombaro

Materia insegnamento: Diritto-economia - Chimica

Cellulare: 3290055129 – 329/2760178

E-mail: paula.adriano@cillarioferrero.it – adelio.colombaro@cillarioferrero.it

Si prega di firmare per accettazione la seguente comunicazione e di inviarcela per adesione trattenendo la copia di Sua pertinenza.

CONSEL

Dott. Bruno Agostino Picker

ISTITUTO
Via Balbo, 8 - II. Dirigente Scolastico
Tel. 0173.441944 - Fax 0173.31177
C.F.: 810019100

CONSEL
CONSORZIO ELIS per la formazione professionale superiore
società consorziale a r.l.via Sandro Sandri 45
00159 Roma - Italia

Capitale sociale: € 51.000 interamente versato

Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al registro delle imprese di Roma: 04308521006

Telefono +39-06.43.56.04.1
Fax +39-06.43.56.04.49
Internet www.consel.org
E-mail consel@elis.org



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

Istituto Istruzione Superiore I.I.S.S. "Piera Cillario Ferrero" con sede in ALBA (CN)
Codice fiscale 81001910041 d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Paola BOGGETTO

E

Davide Campari - Milano S.p.A. con sede legale in Via F. Sacchetti, 20 – Sesto San Giovanni (MI) codice fiscale 06672120158 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato legalmente dal Sig. Alessandro Crippa, Nato a Monza (MB) il 21/04/1974, C.F. CRPLSN74D21F704S

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

Davide Campari - Milano S.p.A. qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere nel triennio presso le sue strutture gli allievi delle classi III e IV in numero di circa 21 unità complessive secondo lo schema seguente:

1. A.S. 2016/2017: circa 5 studenti del 3° anno in visita (5h circa) presso uno stabilimento Campari e circa 2 studenti del 4° anno per l'esperienza di stage di max 4 settimane presso uno stabilimento Campari;
2. A.S. 2017/2018: la nuova classe del 3° anno, le classi del 4° e 5° anno coinvolte nell'anno precedente;
3. A.S. 2018/2019: la nuova classe del 3° anno, le classi del 4° e 5° anno coinvolte nell'anno precedente.

Le attività sono da intendersi in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Istruzione Superiore Statale "Piera Cillario - Ferrero" di seguito indicato anche come la "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento degli studenti per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

- I. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;

- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono
tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).


Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento


dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Sesto San Giovanni, 20/10/2016


ISTITUTO ISTRUZIONE
E FORMAZIONE ADULTA (CN)
ISTITUTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE ADULTA (CN)
Istituzione n. 0134470173.33175
C.A.B. - 01384010041

Legale rappresentante


Davide Campari - Milano S.p.A.
Legale rappresentante